

CIRCOLARE INFORMATIVA 28/15

Milano, 27 maggio 2015

OGGETTO: Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”. Nota esplicativa del regime transitorio per il passaggio all’albo unico.

Si trasmette, per opportuna informativa agli Associati, la nota esplicativa di Banca d'Italia inerente il regime transitorio per il passaggio al nuovo albo unico da parte dei soggetti operanti nel settore finanziario.

La nota chiarisce le tempistiche degli adempimenti previsti.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
 Prof. Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
AOSTA FACTOR	Marziano BOSIO	ARCARES	Simona DI VARA
BANCA CARIGE	Massimiliano PERONA	FS2A	Francesco SACCHI
BANCA FARMAFACTORING	Massimiliano BELINGHERI	GIOVANARDI E ASSOCIATI STUDIO LEG.	Segreteria Generale
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	L.E.G.A.M.	Lina LONGOBARDI
BANCA SISTEMA	Marco POMPEO	SCIUME' & ASSOCIATI	Luca SCIPIONI
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Giuseppe CASTIGLIA	SEFIN	Claudia NEGRI
BARCLAYS BANK	Alessandro RICCO	STUDIO LEG. AVV. FRANCO PILATO	Paolo VERRECCHIA
BCC FACTORING	Oliviero SABATO	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BETA STEPSTONE	Fausto GALMARINI		
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI		
CLARIS FACTOR	Antonio BIANCHIN		
COOPERFACTOR	Lorenzo MASSA		
CREDEMFACTOR	Luciano BRAGLIA Angelo CECI		
CREDIT AGRICOLE COMMERCIAL FINANCE	DIREZIONE GENERALE		
CREDITECH	Enrico BUZZONI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Stefano SPINELLI		
EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION	Gianluigi RIVA		
FACTORCOOP	Franco TAPPARO		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
FERCREDIT	Giacomo PORRECA		
FIDIS	Andrea FAINA		
GE CAPITAL FINANCE	Luca BURRAFATO		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Costantino SCOZZAFAVA Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI		
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Bruno PASERO		
IFITALIA	Roberto PONDRELLI		
MEDIOCREDITO ITALIANO	Rony HAMAUI		
MPS Leasing & Factoring	Lodovico MAZZOLIN		
SACE FCT	DIREZIONE GENERALE		
SERFACTORING	Sergio MEREGHETTI		
SG FACTORING	Carlo MESCIERI		
UBI FACTOR	Attilio SERIOLI		
UNICREDIT FACTORING	Renato MARTINI		

Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”. Nota esplicativa del regime transitorio per il passaggio all’albo unico da parte dei soggetti operanti nel settore finanziario.

Sulla base di quanto previsto dalle disposizioni transitorie e finali contenute nell’art. 10 del decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010, come successivamente modificato e integrato, si forniscono di seguito chiarimenti per l’esatta individuazione della tempistica prevista dalla normativa per l’iscrizione al nuovo albo di cui all’art. 106 TUB, come modificato dal d.lgs. n. 141/2010 (di seguito “albo unico”).

Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 TUB e nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 TUB vigenti alla data di entrata in vigore del decreto 141/2010 ⁽¹⁾ nonché le società fiduciarie previste dall’articolo 199, comma 2, TUF (come modificato dal d.lgs. n. 141/2010), possono continuare a operare fino al 12 maggio 2016. Le società che hanno presentato istanza nei termini sotto indicati potranno continuare ad operare in pendenza del procedimento amministrativo (relativo all’istanza di autorizzazione) avviato ai sensi della Legge 241/90 e delle disposizioni attuative.

1. A decorrere dall’11 luglio 2015 ed entro l’11 ottobre 2015, gli intermediari iscritti nell’elenco generale ex art. 106 TUB inclusi nella vigilanza consolidata bancaria ⁽²⁾ e gli intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB che esercitano l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma presentano istanza di autorizzazione ai fini dell’iscrizione all’albo unico. Gli stessi termini si applicano ai soggetti che svolgono i servizi di cassa e di pagamento (*servicing*) in operazioni di cartolarizzazione, previsti dall’art. 2 commi 3, 6 e 6-bis della Legge n. 130/1999.
2. Almeno tre mesi prima del 12 maggio 2016, le società fiduciarie previste dall’articolo 199, comma 2, TUF (come modificato dal d.lgs. n. 141/2010), presentano istanza di autorizzazione ai fini dell’iscrizione alla sezione separata dell’albo unico.
3. Almeno tre mesi prima del 12 maggio 2016, gli intermediari iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 TUB e non inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell’iscrizione all’albo unico.

Decorsi i termini stabiliti, i soggetti che non abbiano presentato istanza di autorizzazione deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge. Le società fiduciarie che non abbiano presentato istanza entro il termine stabilito eliminano le condizioni che comportano l’obbligo di iscrizione nella speciale sezione dell’albo unico. In mancanza, decade l’autorizzazione di cui all’art. 2 della Legge 23 novembre 1939, n. 1966.

⁽¹⁾ Si fa riferimento agli artt. 106 e 107 del TUB ante riforma. Il d.lgs. n. 141/2010 è entrato in vigore il 19 settembre 2010.

⁽²⁾ Si fa riferimento agli intermediari 106 TUB ante riforma appartenenti a gruppi bancari.

CIROLOARE N. 288 del 3/4/2015 “ DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTRMEDIARI FINANZIARIA ” (“Circolare”)

TEMPISTICA PER L’ISCRIZIONE AL NUOVO ALBO UNICO DA PARTE DEI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO

